

## Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020

<b>Abitanti</b>	20.239
-----------------	--------

<b>Prima soglia</b>	<b>Seconda soglia</b>
27,00%	31,00%

<b>Incremento massimo ipotetico spesa 2024</b>	
%	€
21,00%	846.067,71

<b>Entrate correnti</b>	
Rendiconto - 2023	20.047.115,27
Rendiconto - 2022	18.492.177,84
Rendiconto - 2021	18.431.849,77
Media triennale	18.990.380,96
FCDE previsione ultimo rendiconto	2.071.700,00
Media triennale entrate al netto del FCDE	16.918.680,96

<b>Rapporto Spesa/Entrate</b>
25,18%
<b>Collocazione ente</b>
prima fascia

<b>Incremento spesa 2023 - I FASCIA</b>	
%	€
1,82%	308.474,37

<b>Spesa del personale</b>	
Ultimo rendiconto (2022)	4.259.569,49
2018	4.028.893,84

<b>Incremento spesa 2023</b>
<b>308.474,37</b>

### Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

### Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%

### Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.